

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 565/2010 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2010

**che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e di evitare perturbazioni del mercato il regolamento (UE) n. 7/2010 <sup>(1)</sup> ha aperto per taluni prodotti agricoli e industriali dei contingenti tariffari autonomi. I prodotti nell'ambito di tali contingenti tariffari possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi è necessario aprire, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2010, con riferimento a determinati prodotti, nuovi contingenti tariffari ad aliquota nulla per un volume adeguato.
- (2) I volumi contingentali per i contingenti tariffari autonomi dell'Unione recanti i numeri d'ordine 09.2814, 09.2816 e 09.2807 non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno dell'industria dell'Unione. È opportuno pertanto aumentare tali volumi contingentali.

- (3) È opportuno rivedere la designazione delle merci per il contingente tariffario autonomo dell'Unione recante il numero d'ordine 09.2907.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010.
- (5) Poiché i contingenti tariffari previsti nel presente regolamento dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1° luglio 2010, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data ed entrare immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è così modificato:

- 1) sono aggiunte le righe che figurano nell'allegato I del presente regolamento
- 2) le righe per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2814, 09.2907, 09.2816 e 09.2807 sono sostituite dalla righe che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2010.

Per il Consiglio  
La presidente  
E. ESPINOSA

<sup>(1)</sup> GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.

## ALLEGATO I

Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 1)

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2636	ex 8411 82 80	20	Motori a turbina a gas industriali aeroderivativi di 64 MW da incorporare in gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica industriale con un ciclo operativo di punta/medio inferiore a 5 500 ore annue e con un'efficienza di ciclo semplice superiore a 40 %	1.7.-31.12.	5 unità	0 %
09.2635	ex 9001 10 90	20	Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1)	1.7.-31.12.	1 150 000 km	0 %

## ALLEGATO II

Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 2)

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2814	ex 3815 90 90	76	Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno	1.1.-31.12.	2 200 t	0 %
09.2907	ex 3824 90 97	86	Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso: — 75 % o più di steroli, — non più del 25 % di stanoli, destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)	1.1.-31.12.	2 500 t	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Fiocchi di acetato di cellulosa	1.1.-31.12.	58 500 t	0 %
09.2807	ex 3913 90 00	86	Ialuronato di sodio non sterile	1.1.-31.12.	150 000 g	0 %